



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Autocertificazione stato di inoccupazione

Autore: Redazione | 31/10/2019



Spesso si fa confusione tra stato di disoccupazione e stato di inoccupazione. In questo articolo, potrai scoprire la differenza.

Perdere il lavoro è, sicuramente, un evento traumatico nella vita di un lavoratore e della propria famiglia. In ogni caso, chi perde il lavoro è di solito una persona

attiva, che ha già maturato esperienze nel mondo del lavoro e questo può, senza dubbio, aiutarlo a ricollocarsi nel mercato del lavoro. Insieme alla problematica della disoccupazione, tuttavia, esiste un altro fenomeno che è ugualmente, e forse anche più preoccupante, ossia la inoccupazione. Rientrano in questo ambito quei soggetti che non hanno, praticamente, mai lavorato.

Essere inoccupati può dare luogo a determinati diritti. Per questo, la persona inoccupata può avere interesse a certificare la sua condizione con una **autocertificazione stato di inoccupazione**. Non bisogna confondere l'inoccupazione con la disoccupazione. Si tratta di situazioni molto diverse a cui si collegano diritti e benefici diversi. Non sempre le prestazioni a favore dei disoccupati spettano anche agli inoccupati e viceversa.

Stato di inoccupazione: quando scatta?

Quando un soggetto può essere definito **inoccupato**? Il soggetto inoccupato è quella persona che non ha mai svolto attività lavorativa, né come lavoratore dipendente né sotto forma di lavoro autonomo.

Ovviamente, possono infilarsi in modo fraudolento in questa categoria anche quei soggetti che, formalmente, non hanno mai lavorato in regola ma, in realtà, hanno lavorato in nero.

Al pari del **disoccupato**, anche l'inoccupato deve dichiarare la propria disponibilità immediata a lavorare e deve iscriversi al centro per l'impiego.

Disoccupato o inoccupato: quali differenze?

Lo **stato di disoccupazione** viene definito dalla legge come la condizione del **soggetto privo di lavoro** che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Come noto, per essere disoccupato, oltre al requisito sostanziale dell'essere privo di un impiego, occorre anche aver inviato ai servizi competenti la **dichiarazione di disponibilità immediata a lavorare (Did)** ed aver sottoscritto un **patto di**

servizio personalizzato presso il **centro per l'impiego**.

Inoltre, come noto, lo stato di disoccupazione non si perde automaticamente in caso di nuovo impiego ma solo se il disoccupato percepisce, con il nuovo lavoro:

- un reddito da lavoro dipendente superiore ad € 8.145 annui;
- un reddito derivante da una attività di lavoro autonomo superiore a € 4.800 annui;

Molto diverso è lo **status di inoccupato** che spetta a coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi, se giovani.

In questo caso, infatti, il requisito sostanziale richiesto dalla legge è **non aver mai lavorato** e **l'essere alla ricerca del lavoro**. Il fatto di **cercare lavoro** è dimostrato dall'avvenuto rilascio della Did e dal rapporto con il centro per l'impiego.

Disoccupati e inoccupati: cosa cambia?

La distinzione tra **stato di disoccupazione** e **stato di inoccupazione** fa scattare una diversa disciplina.

Esistono, infatti, una serie di benefici a cui può accedere una categoria e non l'altra.

Per fare degli esempi, per molto tempo, l'**esenzione ticket** è stata riservata ai disoccupati ed ai pensionati al minimo, nonché ad altri soggetti con basso reddito ma è stata negata agli inoccupati.

C'è voluta una nota sentenza del tribunale di Roma **[1]** in linea con una decisione del ministero del Lavoro **[2]** per porre fine a questa discriminazione ed includere anche gli inoccupati tra i beneficiari di questo beneficio.

Inoccupati: spetta la Naspi?

Uno dei principali benefici dello stato di disoccupazione è l'accesso all'**indennità di disoccupazione Naspi**.

Si tratta di un assegno mensile che viene erogato dall'**Inps** per un massimo di due anni a tutti quei lavoratori che perdono involontariamente il lavoro (per licenziamento o dimissioni per giusta causa) e che hanno cumulato, prima della perdita dell'impiego, una anzianità contributiva minima di 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'inoccupato, non avendo mai lavorato, non ha i requisiti per la Naspi, perché non può far valere una **perdita involontaria del lavoro** visto che un impiego non lo ha mai avuto.

Inoccupati e attestazione dello stato di disoccupazione

In alcuni casi, un soggetto **disoccupato** ha interesse ad ottenere un attestato che certifica il suo stato di disoccupato.

Anche l'inoccupato può ottenere lo stato di disoccupazione, a patto che:

- inoltri la **dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro** (Did), presso un Centro per l'impiego o al portale telematico **Anpal**;
- entro 15 giorni dalla presentazione della Did si reca presso il Centro per l'impiego per sottoscrivere il patto personalizzato di servizio.

Si tratta di due adempimenti richiesti anche al disoccupato e che permettono all'inoccupato di avere lo stato di disoccupazione, utile per tutta una serie di benefici ma non, come abbiamo visto, per **ottenere la Naspi**.

Ma come si ottiene, una volta rispettati i due requisiti che abbiamo detto, **l'attestazione di disoccupazione?**

L'inoccupato può richiedere il **certificato di disoccupazione** o direttamente online, accedendo al portale Myanpal, oppure recandosi al Centro per l'impiego.

Nel **certificato rilasciato dall'Anpal** o dal **centro per l'impiego** verrà anche indicata l'**anzianità di disoccupazione** in giorni solari.

L'anzianità di disoccupazione si esprime in giorni e corrisponde ai giorni intercorrenti tra la data di inoltro della Did e il giorno antecedente alla revoca di questo status.

Autocertificazione stato di inoccupazione

Nel corso degli anni, l'ordinamento italiano ha cercato di introdurre delle riforme volte a snellire i rapporti tra cittadino e Pubbliche Amministrazioni.

Con un duplice vantaggio: meno file e impegni burocratici per i cittadini e meno lavoro da fare per le amministrazioni pubbliche.

Nell'ambito di questa riforma dei rapporti tra Stato e cittadino, si inserisce l'introduzione delle autocertificazioni **[3]**.

Il principio è semplice: se al cittadino serve un certificato che attesta il suo possesso di una certa condizione o status, piuttosto che andarlo a chiedere all'Amministrazione competente, con tutte le lungaggini che conosciamo, il cittadino può produrre egli stesso una **dichiarazione sostitutiva**, meglio nota come **autocertificazione**, con cui attesta il possesso di questi requisiti.

Più nel dettaglio, la norma che ha introdotto il sistema delle autocertificazioni prevede che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione

- dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - stato di disoccupazione;
 - qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - qualità di studente;
 - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle
 - attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - qualità di vivenza a carico;
 - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Lo stato di disoccupazione è tra quelle condizioni personali che possono essere autocertificate dal soggetto.

Ne deriva che il soggetto inoccupato, che possieda uno stato di inoccupazione o anche di disoccupazione (se ha fatto i passaggi che abbiamo visto sopra, ossia, inoltre della Did e firma del patto di servizio), senza farsi inviare il certificato dagli enti competenti, può **autodichiarare** il suo status con un modulo.

Nel box sottostante, puoi trovare un fac simile dell'**autocertificazione dello stato di inoccupazione**.

Note

- [1] Trib. Roma sent. del 17.02.2017. [2] Ministero del Lavoro, circolare n. 5090/2016. [3] Art. 46 D.P.R. n. 445/2000.